

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5617 R</b>	11 aprile 2005	DI / DECS
Concerne		

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi  
sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2004 presentata nella forma elaborata da Yasar Ravi per il Gruppo PPD e Generazione Giovani per l'istituzione di un "Giorno della memoria" in ricordo delle vittime e dei popoli oppressi, discriminati o che hanno perso la vita in ragione del loro pensiero, della loro etnia, religione, razza, origine, del loro sesso o per altre ragioni discriminatorie inammissibili in uno Stato democratico moderno (v. messaggio 11 gennaio 2005)**

*Noi ebrei morimmo perché il mondo fu indifferente. Abbiamo appreso che l'indifferenza per il male è essa stessa male. Abbiamo appreso che se il male colpisce un popolo e gli altri non reagiscono, il male esacerba le proprie dinamiche. Vorrei che potessimo fermarlo.*

*Elie Wiesel, premio Nobel, sopravvissuto ad Auschwitz, 27.1.2004, Giorno della Memoria.*

## L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Il 22 marzo 2004 il deputato Yasar Ravi, a nome suo, del Gruppo PPD in Gran Consiglio e di Generazione Giovani, ha presentato un'iniziativa parlamentare in forma elaborata in cui si chiede "l'istituzione di un Giorno della memoria in ricordo delle vittime e dei popoli oppressi, discriminati o che hanno perso la vita in ragione del loro pensiero, della loro etnia, religione, razza, origine, del loro sesso o per altre ragioni discriminatorie inammissibili in uno Stato democratico moderno". La proposta legislativa consiste in due articoli: nel primo, si enuncia il principio secondo il quale il Cantone Ticino riconosce un Giorno della memoria, determinato dal Consiglio di Stato, con gli scopi appena sopra elencati; il secondo individua modalità e occasioni con i quali dare seguito al postulato, invitando gli istituti preposti alla formazione, di ogni ordine e grado, a organizzare incontri e momenti di riflessione sui crimini contro l'umanità, e ciò ai fini di conservazione della memoria degli stessi e per scongiurare un eventuale loro ripetersi.

L'iniziativa richiama esplicitamente una petizione presentata l'11 marzo 2003 da Stefano Malpangotti, ex deputato, con cui si chiedeva al Consiglio di Stato di riconoscere il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, Giorno della memoria da dedicare al ricordo della Shoah e del ruolo della Svizzera in quegli anni. La petizione Malpangotti è stata affrontata dal Gran Consiglio nella seduta del 22 marzo 2004. In quell'occasione, la maggioranza dei deputati del Gran Consiglio (compresa la maggioranza dei deputati del gruppo PPD, autori dell'iniziativa odierna), ha votato le conclusioni del rapporto di maggioranza, con cui si chiedeva al Gran Consiglio di non aderire ai contenuti della petizione Malpangotti.

Il dibattito attorno alla petizione Malpangotti è dunque il contesto dal quale è scaturita l'iniziativa oggi in esame. La proposta del deputato Ravi ha peraltro alcuni caratteri comuni con quella che la ha preceduta - in primo luogo la richiesta dell'istituzione di un Giorno della memoria, poi l'idea secondo la quale la memoria storica vada coltivata e stimolata, e infine la condivisione del ruolo chiave che devono assumere in questo contesto le scuole - ma ne ha altri, del tutto centrali, che manifestamente la distinguono da quella già evasa dal Gran Consiglio.

Vale dunque la pena richiamare e passare brevemente in rassegna gli aspetti che qualificano l'iniziativa Ravi; per quelle parti che invece possono essere avvicinate ai concetti già presenti nella petizione Malpangotti (dovere della memoria ecc.), si procederà ad alcune succinte indicazioni, rimandando per una trattazione più ampia ai temi sviluppati nel rapporto di minoranza sulla petizione Malpangotti e poi ripresi e ampliati nell'intervento in aula della relatrice di minoranza (Chiara Orelli).

## **COSA CHIEDE L'INIZIATIVA PARLAMENTARE? COME INTERPRETARE LE SUE RICHIESTE?**

L'iniziativa chiede l'istituzione di un giorno della memoria che riconosca e ricordi tutti i crimini contro l'umanità.

Il Giorno della memoria dovrà dunque porre al centro dell'interesse e dell'informazione *più* avvenimenti ed eventi storici: non un solo fatto o fenomeno - o meglio, una costellazione di fatti e fenomeni riconducibili a un individuabile disegno o progetto -, non una sola tragedia (la Shoah, ad esempio), ma un *insieme* di fatti e fenomeni, distinti gli uni dagli altri ma uniti da un comun denominatore, l'essere crimini contro l'umanità: concetto dalla definizione (anche giuridica) complessa, e che significativamente è stato usato per la prima volta nel 1915 da Francia, Inghilterra e Russia in occasione del massacro degli armeni, definito appunto "nuovo crimine (...) contro l'umanità e la civiltà".

Secondo la Commissione delle petizioni, occorre su questo punto fornire qualche chiarimento supplementare. Occorre cioè da un lato evitare di chiudere in definizioni restrittive la casistica cui l'iniziativa fa riferimento; ma occorre pure dall'altro impedire un suo eccessivo allargamento, che porterebbe a una sorta di "dilatazione" della casistica stessa e a una sua conseguente perdita di forza. In altri termini, non si vuole certo stilare una lista delle tragedie da ricordare, ma non si vuole neppure lasciare spazio a una indistinta e disordinata opzione evocativa, aperta magari a spinte ideologizzanti del tutto inopportune.

In accordo con il promotore dell'iniziativa, deputato Ravi, la Commissione delle petizioni crede dunque di interpretare correttamente lo spirito dell'iniziativa facendo riferimento, nell'interpretazione del concetto di "crimine contro l'umanità" chiamato in causa dall'articolo 1 della proposta legislativa, al concetto di genocidio così come definito dalle convenzioni internazionali.

Nel Giorno della memoria si dovranno dunque ricordare *in primo luogo* tutte quelle tragedie che rientrano nella definizione di genocidio così come stabilita dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (voluta nel dicembre del 1948 dalle Nazioni Unite, e nella quale il genocidio è considerato il più grave crimine contro l'umanità). Secondo le convenzioni internazionali, per genocidio si intende una serie di atti (da "l'uccisione di membri di un gruppo", al fatto di "sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale", ecc.) com-

messi con "l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Convenzione delle Nazioni Unite, dicembre 1948. Vedi anche lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17.7.1998, che all'art. 6 dà una definizione di genocidio (che riprende quella delle Nazioni Unite) e all'articolo 7 quella di crimine contro l'umanità, che qui si riproduce per completezza di informazione:

"per **crimine contro l'umanità** s'intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i) sparizione forzata di persone;
- j) crimine di apartheid;
- k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

- a) per «attacco diretto contro popolazioni civili» s'intendono le condotte che implicano la reiterata commissione di atti previsti al paragrafo 1 contro qualsivoglia popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare l'attacco;
- b) per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
- c) per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;
- d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
- e) per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
- f) per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale (...).
- g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per «crimine di apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime;
- i) per «sparizione forzata di persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Nel Giorno della memoria si dovranno allora *prioritariamente* ricordare gli avvenimenti che per concordanza universale sono qualificati come genocidio: il genocidio degli armeni<sup>2</sup>, degli ebrei, in Cambogia, della popolazione tutsi del Ruanda, ecc. Ciò non significa, lo si ribadisce, dimenticare altre tragedie, altri momenti nella storia dell'umanità in cui si sono verificate (e si verificano) repressioni, assassini, violenze e coartazioni (magari non ancora riconosciuti formalmente come genocidio: è il caso ad esempio degli assiro-suryoye); significa semplicemente tenere presenti alcune priorità.

In questo senso, e con l'accordo dell'iniziativista, il punto tre dell'iniziativa (un Giorno della memoria "per tutti i popoli o vittime di reati contro l'umanità") deve essere interpretato dal legislatore nei termini delle osservazioni che precedono.

## PERCHÉ UN GIORNO DELLA MEMORIA

L'iniziativa chiede - "invita", nel testo, e come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato; ma è un invito che secondo la Commissione delle petizioni si deve interpretare come un richiamo a un imperativo morale, piuttosto che come un'indicazione di una scelta possibile: nel Giorno della memoria, se istituito, gli istituti scolastici "dovranno" organizzare momenti di riflessione nel senso e con lo spirito della proposta - che le scuole del nostro Cantone, di ogni ordine e grado, abbiano un ruolo centrale e attivo nella realizzazione del Giorno della memoria. Toccherà infatti alle scuole ricordare in una giornata particolare, accanto e al di fuori del normale programma scolastico, le tragedie che hanno contraddistinto la storia dell'umanità. Al di fuori del programma scolastico: nel senso che la giornata della memoria dovrà permettere di meglio mettere a fuoco e approfondire temi che saranno, almeno in parte, verosimilmente trattati nei programmi scolastici, in particolare durante le lezioni di storia, badando a che le proposte formative presentate siano coordinate e coerenti, come opportunamente rileva il messaggio del Consiglio di Stato.

La scuola ticinese dovrà dunque promuovere l'esercizio della memoria: che non è solo custodia del ricordo, ma attivo principio e fondamento dell'agire, motivazione etica.

Come già sottolineato in occasione della discussione sulla petizione Malpangotti, ricordare le tragedie che hanno segnato la storia dell'Europa e del mondo non è un esercizio formale o vuoto: significa invece rivolgere uno sguardo consapevole al cuore della nostra storia, della nostra identità europea (per le tragedie che sono avvenute sul nostro continente) e di uomini *tout court*. Rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni, il Giorno della me-

---

La definizione di **genocidio** secondo la Convenzione delle Nazioni Unite (1948), ripresa come detto dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998) è invece la seguente:

"Art. II: (...) per **genocidio** si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro."

<sup>2</sup> Il massacro degli armeni all'inizio del XX secolo è stato riconosciuto come genocidio dal Parlamento europeo nel giugno del 1987 (la Svizzera lo ha fatto nel 2003). Nella seduta del 18/6/1987, riconoscendo il genocidio armeno e condannando l'atteggiamento della Turchia, lo stesso Parlamento ha invitato gli stati membri della Comunità Europea a dedicare un giorno alla memoria dei genocidi armeno ed ebreo. Oltre a ciò, proprio in considerazione dell'attuale atteggiamento turco nei confronti del genocidio armeno, il Parlamento europeo ha posto quale preconditione all'unione della Turchia alla Comunità Europea il riconoscimento da parte turca dello sterminio degli armeni.

moria vuole essere da stimolo alla formazione di valori comuni, che concorrano a rafforzare la consapevolezza di appartenere a una comunità che si fonda / si vuole fondare sul riconoscimento della dignità umana: in piena conformità, dunque, con le decisioni prese nell'ottobre del 2002, a Strasburgo, dai ministri della pubblica istruzione degli Stati membri del Consiglio d'Europa. In quell'occasione (lo si è già ricordato in occasione del dibattito parlamentare sulla petizione Malpangotti) si è deciso di istituire nelle scuole dei 48 Paesi che hanno sottoscritto la convenzione culturale europea una Giornata della memoria della Shoah e di prevenzione dei crimini contro l'umanità. La Svizzera, membro del Consiglio d'Europa, ha approvato questa decisione (lo sottolineava Pascal Couchepin in una lettera a Stefano Malpangotti e da questi allegata alla sua petizione); la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica ha deciso di lanciare, dal 2004, una giornata della Memoria dell'Olocausto e della prevenzione dei crimini contro l'umanità anche nelle scuole svizzere. Anche la Confederazione ha dunque riconosciuto il dovere di ricordare e ha aderito alla proposta di introdurre il Giorno della memoria. L'accoglimento dell'iniziativa presentata dal deputato Ravi da parte di questo Parlamento è dunque, in questo senso, nient'altro che una concreta applicazione di quanto Stati europei e Confederazione svizzera hanno già indicato come necessario.

La Commissione delle petizioni ha ben presenti le obiezioni che si possono sollevare nei confronti di un Giorno della memoria, di un momento istituzionale legato al ricordo: riferendosi evidentemente alle sole obiezioni ragionate, non a quelle che ne negano il valore per pregiudiziali ideologiche inaccettabili. Obiezioni spesso importanti, e tutt'altro che marginali: quali il rischio che il Giorno della memoria possa essere strumentalizzato a fini politici o moralizzatori, o soprattutto, e ancora più gravemente, ridursi a cerimonia formale, svuotata di ogni significato autentico, dove il fatto ricordato è monumentalizzato e quindi normalizzato; dove una memoria collettiva istituzionalizzata è di fatto sottratta alla coscienza individuale.

Se insomma il rischio è quello da un lato di sacralizzare il passato - e il culto della memoria non serve sempre buone cause: Jacques Le Goff ha notato ad esempio come la commemorazione del passato abbia raggiunto un culmine nella Germania nazista e nell'Italia fascista -, senza riflettere al fatto che per quanto gli avvenimenti passati siano unici e abbiano un senso specifico ciò non impedisce di metterli in relazione con altri, in modo da ricavarne lezioni per l'esistenza attuale, e dall'altro è quello opposto, di banalizzare il passato, di rendere gli avvenimenti presenti privi di ogni loro specificità essendo assimilati a quelli del passato (un buon esempio è la semplificazione retorica di Saddam o Milosevic novelli Hitler), la via da percorrere sembra a questa commissione quella di una memoria che permetta di passare dal caso particolare alla individuazione di norme generali: "nella vita pubblica (...) il ricordo del passato non ha in se stesso la propria giustificazione. Per essere veramente utile richiede (...) un processo trasformatore. La trasformazione consiste, questa volta, nel passare dal caso particolare a una massima generale, principio di giustizia, ideale politico, regola morale - che devono essere legittimi in sé stessi, e non perché provengono da un ricordo che ci è caro. La singolarità del fatto non impedisce l'universalità della lezione che se ne trae. (...). Il buon uso della memoria è quello che serve una giusta causa, non quello che si limita a riprodurre il passato"<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> La citazione è tratta da Tzvetan Todorov, *Memoria del male, tentazione del bene*, Milano, Garzanti, 2001, pp. 208-209. Poco più avanti: "La commemorazione rituale non è solo di scarsa utilità per l'educazione della popolazione quando ci si limita a confermare nel passato l'immagine negativa degli altri o la propria immagine positiva; essa contribuisce anche a sviare la nostra attenzione dalle urgenze presenti (...). La ripetizione lancinante del "mai più questo", all'indomani della prima guerra mondiale, non ha impedito l'avvento della seconda. Che oggi ci vengano ricordate con minuzia le sofferenze passate dagli uni, la resistenza degli altri, ci rende forse vigili nei confronti di Hitler e di Pétain, ma ci aiuta anche a ignorare i pericoli attuali (...). Se non si vuole che il passato ritorni, non basta recitarlo" (ibidem, p. 211).

La Commissione delle petizioni guarda con fiducia alla capacità della scuola ticinese di proporre ai giovani la memoria come memoria attiva: come una memoria cioè (come ha insegnato Primo Levi) capace di assumere i crimini della storia come male fatto a ciascuno di noi.

## **I PASSI DA COMPIERE**

La commissione ha discusso alcuni aspetti che riguardano la messa in atto concreta dei postulati dell'iniziativa. Il primo aspetto riguarda la data del Giorno della memoria. La petizione Malpangotti chiedeva di fissare il Giorno della memoria il 27 gennaio, giorno in cui l'Armata Rossa, nell'anno 1945, liberò il campo di sterminio di Auschwitz. L'iniziativa Ravi, che a differenza della petizione non individua un "fatto" specifico da ricordare, ma un insieme di "fatti", non indica per questa ragione una data specifica. La Commissione delle petizioni chiede che sia il Consiglio di Stato a fissare una data, che dovrà tener conto del calendario scolastico. La commissione ha pure discusso circa l'opportunità di indicare una data dal forte valore simbolico ed evocativo, e in cui riassumere lo spirito dell'iniziativa. Un'opzione interessante è parsa alla commissione quella che individua la data di fondazione della Croce Rossa, il 17 febbraio, come data possibile: e questo anche in ragione del forte legame di questa istituzione con il nostro Paese. Il secondo aspetto riguarda la fattibilità (e sostenibilità, anche finanziaria, ma non solo: anche come carico per gli insegnanti) della proposta dal profilo dell'organizzazione scolastica. La commissione ritiene che l'organizzazione della Giornata della memoria possa essere assunta dalle scuole del Cantone, auspicabilmente in reciproca collaborazione, senza eccessiva difficoltà: ma i Dipartimenti interessati più da vicino (DI e DECS) dovranno fornire agli istituti scolastici e ai docenti (in particolare a quelli direttamente coinvolti nell'organizzazione della giornata) tutta l'assistenza necessaria affinché questi momenti di riflessione (conferenze, dibattiti, mostre, organizzate in proprio o da altri) si possano svolgere nel più efficace dei modi e abbiano a godere dell'opportuno risalto. Infine, così come per la data, la commissione ritiene che il Consiglio di Stato debba dare forza normativa ai contenuti dell'iniziativa Ravi attraverso un decreto esecutivo che ne assuma lo spirito e le intenzioni, in questo aderendo alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

## **CONCLUSIONI**

Con le premesse e le specificazioni di cui sopra, la Commissione delle petizioni invita questo Parlamento ad accogliere il postulato dell'iniziativa Ravi e a volere dunque aderire all'istituzione di un Giorno della memoria per le vittime dei crimini contro l'umanità secondo l'organizzazione che ne darà il Consiglio di Stato.

Per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi:

Chiara Orelli Vassere e Marco Rizza, relatori  
Bagutti - Bergonzoli - Brivio - Butti - Caimi -  
Calastri - Cavalli - Colombo - De Rosa - Giudici -  
Gobbi N. - Pellanda - Pelossi - Ravi